

DIRETTIVA 2005/37/CE DELLA COMMISSIONE

del 3 giugno 2005

che modifica le direttive 86/362/CEE e 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda le quantità massime di residui di alcuni antiparassitari rispettivamente sui e nei cereali e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 86/362/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei cereali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10,vista la direttiva 90/642/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7,vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ⁽³⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, lettera f),

considerando quanto segue:

- (1) Le seguenti sostanze attive sono state incluse nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE: idrazide maleica [con la direttiva 2003/31/CE della Commissione ⁽⁴⁾], propizamide [con la direttiva 2003/39/CE della Commissione ⁽⁵⁾], mecoprop e mecoprop-P [con la direttiva 2003/70/CE della Commissione ⁽⁶⁾].
- (2) Le nuove sostanze attive isoxaflutole, trifloxystrobin, carfentrazione etile e fenamidone sono state incluse nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE dalla direttiva 2003/68/CE della Commissione ⁽⁷⁾.
- (3) L'iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE delle sostanze attive in questione si era basata sulla valutazione delle informazioni fornite in merito alle utilizzazioni proposte. Alcuni Stati membri hanno trasmesso informazioni relative a tali utilizzazioni, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE. Le informazioni disponibili sono state riesaminate e risultano sufficienti per fissare alcune quantità massime di residui.
- (4) Qualora non esistano quantità massime di residui stabilite a livello comunitario o provvisorie, spetta agli Stati membri fissare una quantità massima di residui nazionale provvisoria conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE, prima che possano

essere autorizzati prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze.

- (5) Le quantità massime di residui comunitarie e i valori raccomandati dal Codex Alimentarius sono stabiliti e valutati in base a procedure simili. Il Codex prevede un numero limitato di quantità massime di residui per l'idrazide maleica. Quantità massime di residui comunitarie sono già state fissate nella direttiva 90/642/CEE per l'idrazide maleica [direttiva 93/58/CE del Consiglio ⁽⁸⁾] e nelle direttive 86/362/CEE e 90/642/CEE per il propizamide [direttive 96/32/CE del Consiglio ⁽⁹⁾ e 96/33/CE del Consiglio ⁽¹⁰⁾]. Esse sono state prese in considerazione nel determinare le quantità massime di residui oggetto degli adeguamenti della presente direttiva. Le quantità massime di residui del Codex la cui revoca sarà raccomandata in un prossimo futuro non sono state prese in considerazione. Le quantità massime di residui basate su quelle del Codex sono state esaminate alla luce dei rischi per i consumatori. Ne è risultato che esse non presentano alcun rischio nel quadro dei parametri tossicologici fondati sugli studi di cui dispone la Commissione.
- (6) Per quanto riguarda l'iscrizione delle sostanze attive in questione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, sono state portate a termine le relative valutazioni scientifiche e tecniche sotto forma di rapporti di riesame della Commissione. Le relazioni di valutazione delle sostanze citate sono state portate a termine alle date fissate nelle direttive della Commissione indicate nei considerando 1 e 2. Tali relazioni stabiliscono la dose giornaliera ammissibile (DGA) e, ove necessario, la dose acuta di riferimento (DAR) per le sostanze in questione. L'esposizione dei consumatori di prodotti alimentari trattati con le sostanze attive in questione è stata esaminata e valutata conformemente alle procedure comunitarie. Si è inoltre tenuto conto degli orientamenti pubblicati dall'Organizzazione mondiale della sanità ⁽¹¹⁾ nonché del parere del comitato scientifico per le piante ⁽¹²⁾ sulla metodologia applicata. Si è concluso che le quantità massime di residui proposte non comporteranno il superamento di dette DGA o DAR.

⁽¹⁾ GU L 221 del 7.8.1986, pag. 37. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/61/CE della Commissione (GU L 127 del 29.4.2004, pag. 81).

⁽²⁾ GU L 350 del 14.12.1990, pag. 71. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/115/CE della Commissione (GU L 374 del 22.12.2004, pag. 64).

⁽³⁾ GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/34/CE della Commissione (GU L 125 del 18.5.2005, pag. 5).

⁽⁴⁾ GU L 101 del 23.4.2003, pag. 3.

⁽⁵⁾ GU L 124 del 20.5.2003, pag. 30.

⁽⁶⁾ GU L 184 del 23.7.2003, pag. 9.

⁽⁷⁾ GU L 177 del 16.7.2003, pag. 12.

⁽⁸⁾ GU L 211 del 23.8.1993, pag. 6.

⁽⁹⁾ GU L 144 del 18.6.1996, pag. 12.

⁽¹⁰⁾ GU L 144 del 18.6.1996, pag. 35.

⁽¹¹⁾ Orientamenti per la stima dell'assunzione di residui di antiparassitari con la dieta alimentare (versione riveduta), a cura del GEMS/Food Programme in collaborazione con il comitato Codex sui residui di antiparassitari; pubblicazione dell'Organizzazione mondiale della sanità, 1997 (WHO/FSF/FOS/97.7).

⁽¹²⁾ Parere del comitato scientifico per le piante sui problemi riguardanti la modificazione degli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio (parere del comitato scientifico per le piante del 14 luglio 1998)

(http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/index_en.html)

- (7) Per un'adeguata tutela del consumatore contro l'esposizione a residui derivanti da impieghi non autorizzati di prodotti fitosanitari, occorre fissare quantità massime di residui provvisorie per le corrispondenti combinazioni prodotto/antiparassitario al limite inferiore di determinazione analitica.
- (8) La fissazione a livello comunitario di tali quantità massime provvisorie non impedisce che gli Stati membri stabiliscano quantità massime provvisorie per le sostanze in questione conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE e al suo allegato VI. Si ritiene che un periodo di quattro anni sia sufficiente per permettere altre utilizzazioni della sostanza attiva in questione, dopodiché le quantità massime di residui provvisorie diventano definitive.
- (9) È quindi necessario inserire o sostituire negli allegati delle direttive 86/362/CEE e 90/642/CEE tutti i residui di antiparassitari derivanti dall'impiego di detti prodotti fitosanitari affinché si possa sorvegliare e controllare l'osservanza del divieto del loro impiego e proteggere il consumatore. Ove le quantità massime di residui siano già state definite negli allegati delle suddette direttive, è opportuno modificarle. Qualora le quantità massime di residui non siano ancora state definite, occorre fissarle per la prima volta.
- (10) Occorre pertanto modificare di conseguenza le direttive 86/362/CEE e 90/642/CEE.
- (11) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 86/362/CEE è modificata come segue:

- a) all'allegato II, parte A, sono aggiunti i valori delle quantità massime di residui di antiparassitari per l'isoxaflutole, il trifloxystrobin, il carfentrazone etile, il mecoprop, il mecoprop-P, l'idrazide maleica e il fenamidone che figurano nell'allegato I della presente direttiva;
- b) all'allegato II, parte A, i valori delle quantità massime di residui di antiparassitari per il propizamide sono sostituiti da quelli che figurano nell'allegato II della presente direttiva.

Articolo 2

La direttiva 90/642/CEE è modificata come segue:

- a) nell'allegato II sono aggiunti i valori delle quantità massime di residui di antiparassitari per l'isoxaflutole, il trifloxystrobin, il carfentrazone etile, il mecoprop, il mecoprop-P e il fenamidone che figurano nell'allegato III della presente direttiva;
- b) nell'allegato II i valori delle quantità massime di residui di antiparassitari per il propizamide e l'idrazide maleica sono sostituiti da quelli che figurano nell'allegato IV della presente direttiva.

Articolo 3

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 4 dicembre 2005, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 4 dicembre 2006.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 2005.

Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione

ALLEGATO I

Quantità massime di residui (mg/kg)	
Residui di antiparassitari	Singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui
Isoxaflutole (somma di isoxaflutole, RPA 202248 e RPA 203328, espressa come isoxaflutole) ⁽¹⁾	0,05 (*) (p) CEREALI Orzo, grano saraceno, granturco, miglio, avena, riso, segala, sorgo, triticale, frumento, altri cereali
Trifloxystrobin	0,3 (p) Orzo 0,05 (p) Segala 0,05 (p) Triticale, frumento 0,02 (*) (p) Altri cereali
Carfentrazione-etile (determinato come carfentrazione ed espresso come carfentrazione etile)	0,05 (*) (p) CEREALI Orzo, grano saraceno, granturco, miglio, avena, riso, segala, sorgo, triticale, frumento, altri cereali
Fenamidone	0,02 (*) (p) CEREALI Orzo, grano saraceno, granturco, miglio, avena, riso, segala, sorgo, triticale, frumento, altri cereali
Mecoprop (somma di mecoprop-P e mecoprop espressa come mecoprop)	0,05 (*) (p) CEREALI Orzo, grano saraceno, granturco, miglio, avena, riso, segala, sorgo, triticale, frumento, altri cereali
Idrazide maleica	0,2 (*) (p) CEREALI Orzo, grano saraceno, granturco, miglio, avena, riso, segala, sorgo, triticale, frumento, altri cereali

⁽¹⁾ RPA 202248 è 2-ciano-3-ciclopropil-1-(2-metilsolfonil-4-trifluorometilfenil) propan-1,3-dione. RPA 203328 è acido 2-metansolfonil-4-trifluorometilbenzoico.

(*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(p) Indica la quantità massima di residui provvisoria conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE: salvo modificazione, tale quantità diverrà definitiva con effetto dal 24 giugno 2009.

ALLEGATO II

Quantità massime di residui (mg/kg)	
Residui di antiparassitari	Singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui
Propizamide	0,02 (*) (p) CEREALI Orzo, grano saraceno, granturco, miglio, avena, riso, segala, sorgo, triticale, frumento, altri cereali

(*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(p) Indica la quantità massima di residui provvisoria conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE: salvo modificazione, tale quantità diverrà definitiva con effetto dal 24 giugno 2009.

ALLEGATO III

Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)

Categorie ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Isoxaflutole (somma di isoxaflutole, RPA 202248 e RPA 203328, espressa come isoxaflutole) (1)	Trifloxystrobin	Carfentrazone etile (determinato come carfentrazone ed espresso come carfentrazone etile)	Fenamidone	Mecoprop (somma di mecoprop-P e mecoprop, espressa come mecoprop)
1. Frutta fresca, secca o non cotta, conservata mediante congelamento, senza zuccheri addizionati; frutta a guscio	0,05 (*) (p)		0,01 (*) (p)		0,05 (*) (p)
i) AGRUMI		0,3 (p)		0,02 (*) (p)	
Pompelmi e pomeli					
Limoni					
Limette					
Mandarini (comprese clementine e altri ibridi)					
Arance					
Pomeli					
Altro					
ii) FRUTTA A GUSCIO (con o senza guscio)		0,02 (*) (p)		0,02 (*) (p)	
Mandorle					
Noci del Brasile					
Noci di anacardio					
Castagne e marroni					
Noci di cocco					
Nocciole					
Noci del Queensland					
Noci di pecan					
Pinoli o semi di pino domestico					
Pistacchi					
Noci comuni					
Altro					
iii) POMACEE		0,5 (p)		0,02 (*) (p)	
Mele					
Pere					
Cotogne					
Altro					
iv) DRUPACEE				0,02 (*) (p)	
Albicocche		1 (p)			
Ciliege		1 (p)			

Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)

Categorie ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Isoxaflutole (somma di isoxaflutole, RPA 202248 e RPA 203328, espressa come isoxaflutole) (1)	Trifloxystrobin	Carfentrazone etile (determinato come carfentrazone ed espresso come carfentrazone etile)	Fenamidone	Mecoprop (somma di mecoprop-P e mecoprop, espressa come mecoprop)
Pesche (comprese le nettarine e ibridi simili)		1 (p)			
Prugne					
Altro		0,02 (*) (p)			
v) BACCHE E PICCOLA FRUTTA					
a) Uve da tavola e da vino		5 (p)		0,5 (p)	
Uve da tavola					
Uve da vino					
b) Fragole (escluse le fragole selvatiche)		0,02 (*) (p)		0,02 (*) (p)	
c) Frutti di piante arbustive (escluse le selvatiche)		0,02 (*) (p)		0,02 (*) (p)	
More					
More di rovo					
More-lamponi					
Lamponi					
Altro					
d) Altra piccola frutta e bacche (escluse le selvatiche)				0,02 (*) (p)	
Mirtilli neri					
Mirtilli rossi					
Ribes a grappoli (rosso, nero e bianco)		1 (p)			
Uva spina		1 (p)			
Altro		0,02 (*) (p)			
e) Bacche e frutti selvatici		0,02 (*) (p)		0,02 (*) (p)	
vi) FRUTTA VARIA				0,02 (*) (p)	
Avocadi					
Banane		0,05 (p)			
Datteri					
Fichi					
Kiwi					
Kumquat					
Litci					
Manghi					
Olive					

Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)

Categorie ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Isoxaflutole (somma di isoxaflutole, RPA 202248 e RPA 203328, espressa come isoxaflutole) (1)	Trifloxystrobin	Carfentrazone etile (determinato come carfentrazone ed espresso come carfentrazone etile)	Fenamidone	Mecoprop (somma di mecoprop-P e mecoprop, espressa come mecoprop)
Frutti della passione					
Ananassi					
Papaie					
Altro		0,02 (*) (p)			
2. Ortaggi, freschi o non cotti, congelati o secchi	0,05 (*) (p)		0,01 (*) (p)		0,05 (*) (p)
i) ORTAGGI A RADICE E TUBERO		0,02 (*) (p)		0,02 (*) (p)	
Bietola rossa (o da orto)					
Carote					
Sedani-rapa					
Rafano					
Topinambur					
Pastinaca					
Prezzemolo a grossa radice					
Ravanelli					
Salsefica					
Patate dolci					
Rutabaga					
Rape					
Igname					
Altro					
ii) ORTAGGI A BULBO		0,02 (*) (p)		0,02 (*) (p)	
Agli					
Cipolle					
Scalogni					
Cipolline					
Altro					
iii) ORTAGGI A FRUTTO					
a) Solanacee					
Pomodori		0,5 (p)		0,5 (p)	
Peperoni					
Melanzane					
Altro		0,02 (*) (p)		0,02 (*) (p)	

Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)

Categorie ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Isoxaflutole (somma di isoxaflutole, RPA 202248 e RPA 203328, espressa come isoxaflutole) (1)	Trifloxystrobin	Carfentrazone etile (determinato come carfentrazone ed espresso come carfentrazone etile)	Fenamidone	Mecoprop (somma di mecoprop-P e mecoprop, espressa come mecoprop)
b) Cucurbitacee (buccia commestibile)		0,2 (p)		0,02 (*) (p)	
Cetrioli					
Cetriolini					
Zucchine					
Altro					
c) Cucurbitacee (buccia non commestibile)					
Meloni		0,3 (p)		0,1 (p)	
Zucche					
Cocomeri					
Altro		0,02 (*) (p)		0,02 (*) (p)	
d) Mais dolce		0,02 (*) (p)		0,02 (*) (p)	
iv) CAVOLI		0,02 (*) (p)		0,02 (*) (p)	
a) Cavoli a infiorescenza					
Cavoli broccoli					
Cavolfiori					
Altro					
b) Cavoli da testa					
Cavoletti di Bruxelles					
Cavoli cappucci					
Altro					
c) Cavoli da foglia					
Cavoli cinesi					
Cavoli ricci					
Altro					
d) Kohlrabi					
v) ORTAGGI A FOGLIA ED ERBE FRESCHE		0,02 (*) (p)			
a) Lattughe e simili				2 (p)	
Crescione					
Dolcetta					
Lattuga					
Scarola					
Altro					

Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)

Categorie ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Isoxaflutole (somma di isoxaflutole, RPA 202248 e RPA 203328, espressa come isoxaflutole) (1)	Trifloxystrobin	Carfentrazione etile (determinato come carfentrazione ed espresso come carfentrazione etile)	Fenamidone	Mecoprop (somma di mecoprop-P e mecoprop, espressa come mecoprop)
b) Spinaci e simili				0,02 (*) (p)	
Spinaci					
Bietole da foglia e da costa					
Altro					
c) Crescione acquatico				0,02 (*) (p)	
d) Cicoria Witloof				0,02 (*) (p)	
e) Erbe fresche				0,02 (*) (p)	
Cerfoglio					
Erba cipollina					
Prezzemolo					
Foglie di sedano					
Altro					
vi) LEGUMI (freschi)		0,02 (*) (p)		0,02 (*) (p)	
Fagioli (non sgranati)					
Fagioli (sgranati)					
Piselli (non sgranati)					
Piselli (sgranati)					
Altro					
vii) ORTAGGI A STELO (freschi)		0,02 (*) (p)		0,02 (*) (p)	
Asparagi					
Cardi					
Sedani					
Finocchi					
Carciofi					
Porri					
Rabarbaro					
Altro					
viii) FUNGHI		0,02 (*) (p)		0,02 (*) (p)	
a) Funghi coltivati					
b) Funghi non coltivati					
3. Legumi da granella	0,05 (*) (p)	0,02 (*) (p)	0,01 (*) (p)	0,02 (*) (p)	0,05 (*) (p)
Fagioli					
Lenticchie					

Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)

Categorie ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Isoxaflutole (somma di isoxaflutole, RPA 202248 e RPA 203328, espressa come isoxaflutole) ⁽¹⁾	Trifloxystrobin	Carfentrazione etile (determinato come carfentrazione ed espresso come carfentrazione etile)	Fenamidone	Mecoprop (somma di mecoprop-P e mecoprop, espressa come mecoprop)
Piselli					
Altro					
4. Semi oleosi	0,1 (*) (p)	0,05 (*) (p)	0,02 (*) (p)	0,05 (*) (p)	0,05 (*) (p)
Semi di lino					
Semi di arachide					
Semi di papavero					
Semi di sesamo					
Semi di girasole					
Semi di colza					
Semi di soia					
Semi di senape					
Semi di cotone					
Altro					
5. Patate	0,05 (*) (p)	0,02 (*) (p)	0,01 (*) (p)	0,02 (*) (p)	0,05 (*) (p)
Patate precoci					
Patate tardive					
6. Tè (foglie e steli di <i>Camellia sinensis</i>, essiccati, fermentati o altrimenti lavorati)	0,1 (*) (p)	0,05 (*) (p)	0,02 (*) (p)	0,05 (*) (p)	0,1 (*) (p)
7. Luppolo (essiccato), compresi i pannelli di luppolo e polvere non concentrata	0,1 (*) (p)	30 (p)	0,02 (*) (p)	0,05 (*) (p)	0,1 (*) (p)

⁽¹⁾ RPA 202248 è 2-ciano-3-ciclopropil-1-(2-metilsolfonil-4-trifluorometilfenil) propan-1,3-dione. RPA 203328 è acido 2-metansolfonil-4-trifluorometilbenzoico.

(*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(p) indica la quantità massima di residui provvisoria conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE: salvo modificazione, tale quantità diverrà definitiva con effetto dal 24 giugno 2009.

ALLEGATO IV

Categorie ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Propizamide	Idrazide maleica
1. Frutte fresche, secche o non cotte, conservate mediante congelamento senza zuccheri addizionati; frutta a guscio	0,02 (*) (p)	0,2 (*) (p)
i) AGRUMI		
Pompelmi e pomeli		
Limoni		
Limette		
Mandarini (comprese clementine e altri ibridi)		
Arance		
Pomeli		
Altro		
ii) FRUTTA A GUSCIO (con o senza guscio)		
Mandorle		
Noci del Brasile		
Noci di anacardio		
Castagne e marroni		
Noci di cocco		
Nocciole		
Noci del Queensland		
Noci di pecàn		
Pinoli o semi di pino domestico		
Pistacchi		
Noci comuni		
Altro		
iii) POMACEE		
Mele		
Pere		
Cotogne		
Altro		
iv) DRUPACEE		
Albicocche		
Ciliege		
Pesche (comprese le nettarine e ibridi simili)		
Prugne		
Altro		
v) BACCHE E PICCOLA FRUTTA		
a) Uve da tavola e da vino		
Uve da tavola		
Uve da vino		
b) Fragole (escluse le fragole selvatiche)		
c) Frutti di piante arbustive (escluse le selvatiche)		
More		
More di rovo		
More-lamponi		
Lamponi		
Altro		

Categorie ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Propizamide	Idrazide maleica
d) Altra piccola frutta e bacche (escluse le selvatiche)		
Mirtilli neri		
Mirtilli rossi		
Ribes a grappoli (rosso, nero e bianco)		
Uva spina		
Altro		
e) Bacche e frutti selvatici		
vi) FRUTTA VARIE		
Avocadi		
Banane		
Datteri		
Fichi		
Kiwi		
Kumquat		
Litci		
Manghi		
Olive		
Passiflore		
Ananassi		
Papaie		
Altro		
2. Ortaggi, freschi o non cotti, congelati o secchi		
i) RADICI E TUBERI	0,02 (*) (p)	0,2 (*) (p)
Bietola rossa (o da orto)		
Carote		
Sedani-rapa		
Barbaforte o cren		
Topinambur		
Pastinaca		
Radici di prezzemolo		
Ravanelli		
Salsefrica		
Patate dolci		
Rutabaga		
Navoni		
Igname		
Altro		
ii) ORTAGGI A BULBO	0,02 (*) (p)	
Agli		15 (p)
Cipolle		15 (p)
Scalogni		15 (p)
Cipolline		
Altro		0,2 (*) (p)

Categorie ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Propizamide	Idrazide maleica
iii) ORTAGGI A FRUTTO	0,02 (*) (p)	0,2 (*) (p)
a) Solanacee		
Pomodori		
Peperoni		
Melanzane		
Altro		
b) Cucurbitacee (buccia commestibile)		
Cetrioli		
Cetriolini		
Zucchine		
Altro		
c) Cucurbitacee (buccia non commestibile)		
Meloni		
Zucche		
Cocomeri		
Altro		
d) Granturco dolce		
iv) CAVOLI	0,02 (*) (p)	0,2 (*) (p)
a) Cavoli a infiorescenza		
Broccoli		
Cavolfiori		
Altro		
b) Brassica da capolino		
Cavoletti di Bruxelles		
Cavoli cappucci		
Altro		
c) Brassica da foglia		
Cavoli cinesi		
Cavoli ricci		
Altro		
d) Kohlrabi		
v) ORTAGGI ERBACEI, freschi		0,2 (*) (p)
a) Lattughe e simili	1 (p)	
Crescione		
Dolcetta		
Lattuga		
Scarola		
Altro		
b) Spinaci e simili	0,02 (*) (p)	
Spinaci		
Bietole da foglia e da costa		
Altro		
c) Crescione acquatico	0,02 (*) (p)	
d) Cicoria Witloof	0,02 (*) (p)	
e) Erbe fresche	1 (p)	
Cerfoglio		
Erba cipollina		
Prezzemolo		
Foglie di sedano		
Altro		

Categorie ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Propizamide	Ildrazide maleica
vi) LEGUMI (freschi)	0,02 (*) (p)	0,2 (*) (p)
Fagioli (non sgranati)		
Fagioli (sgranati)		
Piselli (non sgranati)		
Piselli (sgranati)		
Altro		
vii) ORTAGGI A STELO (freschi)	0,02 (*) (p)	0,2 (*) (p)
Asparagi		
Cardi		
Sedani		
Finocchi		
Carciofi		
Porri		
Rabarbaro		
Altro		
viii) FUNGHI	0,02 (*) (p)	0,2 (*) (p)
a) Funghi coltivati		
b) Funghi selvatici		
3. Legumi da granella	0,02 (*) (p)	0,2 (*) (p)
Fagioli		
Lenticchie		
Piselli		
Altro		
4. Semi oleosi	0,05 (*) (p)	0,5 (*) (p)
Semi di lino		
Arachidi		
Semi di papavero		
Semi di sesamo		
Semi di girasole		
Semi di colza		
Semi di soia		
Semi di senape		
Semi di cotone		
Altro		
5. Patate	0,02 (*) (p)	50 ⁽¹⁾
Patate precoci		
Patate tardive		
6. Tè (foglie e steli di <i>Camellia sinensis</i>, essiccati, fermentati o altrimenti lavorati)	0,05 (*) (p)	0,5 (*) (p)
7. Luppolo (essiccato), compresi i pannelli di luppolo e polvere non concentrata	0,05 (*) (p)	0,5 (*) (p)

(*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(p) Indica la quantità massima di residui provvisoria conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE: salvo modificazione, tale quantità diverrà definitiva con effetto [4 anni dopo l'entrata in vigore della direttiva che introduce la presente modificazione].

⁽¹⁾ Quantità massime di residui relative alla patata soggette a riesame dei requisiti pendenti in materia di dati 18 mesi dopo la data di pubblicazione.